

# TRONI & PARTNERS

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

---

*dr. Ettore Troni*

*dr. Giuseppe Gentile*

*dr. Giovanni de Tollis*

*dr. Paolo Nannini*

Circ.6/2019, Milano 17 aprile 2019

Ai Sig.ri Clienti,

**Oggetto: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sui documenti informatici –  
DM 28.12.2018 · Risoluzione Agenzia Entrate 9.4.2019.**

Dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche fuori campo, escluse o esenti dall' Iva di importo superiore a € 77,47.

Per le **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019** il pagamento dovrà essere effettuato, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo e non più entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
I trimestre 2019	Entro 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e il 22 è festivo)
II trimestre 2019	Entro il 22/07/2019 (in quanto il 20 cade di sabato)
III trimestre 2019	Entro il 21/10/2019 (in quanto il 20 cade di domenica)
IV trimestre 2019	Entro il 20/01/2020

L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, nel portale «Fatture e Corrispettivi», un apposito servizio che consente al contribuente di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018. Il servizio consente di visualizzare il numero di documenti trasmessi nel trimestre di riferimento per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014" valorizzando il campo "Dati bollo" nella sezione "dati generali" del file xml, con l'importo del tributo.

Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto. L'importo esposto dal servizio dell'Agenzia delle Entrate è infatti un conteggio e non una «liquidazione» dell'imposta dovuta. Tale calcolo viene effettuato sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate ed effettivamente consegnate dal Sistema di Interscambio. Potrebbero infatti verificarsi dei disallineamenti in eccesso o in difetto rispetto a quanto effettivamente da versare. I valori esposti dal servizio dell'agenzia delle Entrate, pur costituendo

---

un valido ausilio, devono pertanto essere in ogni caso verificati e allineati con i sistemi contabili aziendali ai fini della corretta liquidazione dell'imposta di bollo.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Periodo di riferimento/ Causale
2521	I trimestre 2019
2522	II trimestre 2019
2523	III trimestre 2019
2524	IV trimestre 2019
2525	Sanzioni per omesso o ritardato pagamento
2526	Interessi per ritardato pagamento

Tali codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

**Sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.** Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, **la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47** (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).

Per i contribuenti che **non** hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (ad es. in regime forfettario 2019 o soggetti esonerati, quali gli operatori sanitari), oppure che devono assolvere l'imposta in relazione ad altre tipologie di documenti "non informatici", possono scegliere di assolvere l'imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee/pdf o sugli altri atti e documenti, previa richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dagli articoli 15 e 15-bis, del D.P.R. n. 642/1972.

Si ricorda inoltre che **entro il 30 aprile 2019** va versata l'imposta di bollo sulle eventuali **fatture elettroniche emesse nel corso del 2018** (tramite modello F24, in questo caso va utilizzato il codice tributo 2501).